

# REGOLAMENTO

per

## **l'esame di professione di designer del colore\***

del 14.11.2023

---

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

### **1. DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **1.1 Scopo dell'esame**

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

#### **1.2 Profilo professionale**

##### **1.21 Campo d'attività**

I designer del colore con attestato professionale federale sono specialisti nella progettazione del colore. Il loro campo di applicazione spazia dall'architettura e dall'interior design (scenografia) sino al product design, alla grafica, alla pubblicità e alla segnaletica.

I designer del colore forniscono consulenza a clienti e committenti, nonché a professionisti di diversi campi, in merito alla progettazione e all'utilizzo dei concetti cromatici. Sono in grado di spiegare l'effetto dei concetti cromatici e di visualizzarli con metodi adeguati.

##### **1.22 Principali competenze operative**

I designer del colore con attestato professionale federale operano in diversi campi di attività e forniscono consulenza a clienti e professionisti in merito alla progettazione cromatica di spazi e oggetti pubblici e privati. Chiariscono le esigenze e gli obiettivi con il cliente, spiegano l'effetto del colore e della luce sull'ambiente circostante e illustrano in modo comprensibile l'effetto visivo, spaziale e psicologico del colore in interazione con le condizioni di illuminazione e dei materiali.

---

\* In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

All'inizio di un progetto, i designer del colore fanno il punto della situazione, rilevano gli oggetti e gli spazi da progettare e definiscono gli obiettivi. A tal fine, scelgono strumenti e metodi adeguati e preparano un'analisi della situazione e degli oggetti e sviluppano le idee di design.

La competenza principale dei designer del colore consiste nello sviluppo di concetti cromatici in contesti diversi e orientati agli obiettivi. Possono così modellare stati d'animo e atmosfere, allestire scenograficamente ambienti nonché progettare oggetti e prodotti a livello cromatico.

I concetti cromatici vengono presentati a clienti e committenti e la relativa impostazione viene visualizzata con metodi, modellini e campioni adeguati. In questo modo, gli effetti dei concetti cromatici vengono spiegati e resi tangibili. I progetti cromatici vengono adeguatamente documentati come base per l'attuazione.

I designer del colore preparano la realizzazione e la accompagnano collaborando in modo interdisciplinare con gli altri professionisti. Cercano e incaricano fornitori e artigiani e controllano regolarmente l'effetto cromatico durante la realizzazione, intervenendo laddove necessario.

I designer del colore sono in grado di gestire una propria piccola azienda o di assumere una funzione manageriale con responsabilità specialistiche in un'azienda più grande. Conoscono le condizioni quadro legali e le applicano. Sono in grado di sviluppare il design del colore di un'identità aziendale e di calcolare, presentare e fatturare progetti di design del colore. Assumono la funzione di project manager nell'implementazione dei concetti cromatici e monitorano il budget, le scadenze nonché la corretta realizzazione professionale.

I designer del colore sono in grado di comunicare le loro conoscenze specialistiche in modo appropriato al loro gruppo target. Seguono le tendenze e le esigenze del mercato e mantengono aggiornate le loro competenze. Se necessario, si specializzano in uno o più campi di attività. Riflettono sul proprio lavoro e imparano continuamente dalle esperienze maturate.

I designer del colore mantengono e consolidano la propria rete di contatti professionali e rappresentano il design del colore.

#### 1.23 Esercizio della professione

I designer del colore con attestato professionale federale lavorano autonomamente nella propria azienda o assumono responsabilità specialistiche in un'azienda più grande.

Sono responsabili dell'uso creativo e concettualmente olistico del colore come elemento di design in diversi contesti e si avvalgono della loro esperienza nell'osservazione e nell'immaginazione spaziale legata al prodotto.

Nella progettazione dei concetti cromatici tengono conto degli obiettivi dei clienti e dei committenti, del contesto culturale e storico nonché dell'effetto psicologico dei colori. Supportano i clienti nel prendere una decisione di implementazione orientata agli obiettivi e consigliano specialisti di altre professioni in merito alla progettazione cromatica ottimale.

#### 1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

I designer del colore con attestato professionale federale contribuiscono in modo decisivo alla progettazione del colore rispettandone adeguatamente lo scopo e il

contesto. In questo modo non si ottiene solo un design visivamente accattivante di superfici, materiali, forme, ambienti e oggetti, ma si tiene anche conto dell'effetto del colore sul benessere e sulla percezione degli utenti.

Per l'attuazione dei loro concetti, i designer del colore scelgono materiali e colori che corrispondono alle esigenze in fatto di utilizzo e risparmio di risorse ambientali e nel rispetto di una economia sostenibile. I materiali e i colori utilizzati evitano influenze nocive sull'uomo, sugli animali e sull'ambiente.

### **1.3 Organo responsabile**

1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

- interieursuisse
- Swiss Textiles
- Swiss Association Polydesign3D

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

## **2. ORGANIZZAZIONE**

### **2.1 Composizione della commissione d'esame**

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame. La stessa è composta da 5 a 8 membri che sono eletti per un mandato di 4 anni dall'organo responsabile. La rielezione è possibile.

2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza.

### **2.2 Compiti della commissione d'esame**

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
- i) tratta le domande e reclami/ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento o ai crediti di altri titoli di studio o prestazioni professionali;

- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può:

- a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
- b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.

### **2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza**

2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

## **3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE**

### **3.1 Pubblicazione**

3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame;
- f) il tema generale del progetto di lavoro.

### **3.2 Iscrizione**

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)<sup>1</sup>;
- f) una descrizione sintetica del progetto di lavoro previsto.

---

<sup>1</sup> La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

### **3.3 Ammissione**

3.31 All'esame è ammesso chi:

a) è in possesso di un attestato federale di capacità in una professione di progettazione o di una qualifica equivalente e può dimostrare almeno 2 anni di esperienza professionale;

oppure

b) è in possesso di un attestato federale di capacità in un'altra professione o di una qualifica equivalente, può dimostrare di aver maturato 2 anni di esperienza professionale e presenta un dossier con i propri lavori di progettazione in conformità alle specifiche contenute nelle direttive;

e

c) presenta una breve descrizione del lavoro di progetto pianificato in base ai requisiti contenuti nelle direttive.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41 e della presentazione puntuale del lavoro di progetto completo.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame e un riscontro unico sulla breve descrizione del progetto di lavoro pianificato è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

### **3.4 Spese**

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

## **4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME**

### **4.1 Convocazione**

4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 10 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.

4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

- 4.13 I candidati sono convocati almeno 8 settimane prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato a usare e a portare con sé;
  - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di rikusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al massimo 6 settimane prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

#### **4.2 Ritiro**

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 8 settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
  - b) malattia e infortunio;
  - c) lutto nella cerchia ristretta;
  - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

#### **4.3 Mancata ammissione ed esclusione**

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
  - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
  - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

#### **4.4 Sorveglianza degli esami, periti**

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

#### 4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

### 5. ESAME

#### 5.1 Parti d'esame

- 5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipologia d'esame	Durata
1 Colori nel design	scritto	90 min.
2 Colore e spazio (caso di studio)	scritto	150 min.
3 Lavoro di progetto		
3.1 Lavoro di progetto	scritto	Allestito in precedenza
3.2 Presentazione del lavoro di progetto	orale	20 min.
3.3 Discussione tecnica sul lavoro di progetto	orale	30 min.
4 Colloquio di consulenza	orale	60 min.
	Totale	5 h 50 min.

1. **Colori nel design:** esame scritto su argomenti e conoscenze contestuali importanti per il design del colore. Ciò include, da un lato, la conoscenza delle tendenze passate del design del colore dal XVIII secolo in poi e, dall'altro, la conoscenza delle tendenze e delle esigenze attuali nonché degli sviluppi futuri del mercato, nella misura in cui sono riconoscibili. L'esame comprende domande rilevanti per i seguenti campi di competenze operative in base al profilo di qualificazione:

- sviluppare concetti di colore

- creare analisi in merito al design del colore
- consulenza ai clienti
- visualizzare e presentare i concetti di colore.

2. **Colore e spazio (caso di studio):** Nell'ambito dell'esame scritto nella parte 2 sul tema "Colore e spazio", i candidati risolvono un compito che si presenta tipicamente nel lavoro quotidiano dei designer del colore. I candidati hanno a disposizione 2,5 ore (150 minuti) per analizzare il compito e presentare la soluzione per iscritto. Il caso di studio si concentra sui seguenti campi di competenze operative in base al profilo di qualificazione:

- sviluppare concetti di colore
- creare analisi in merito al design del colore
- visualizzare e presentare i concetti di colore.

3. **Lavoro di progetto:** Nell'ambito di un tema generale, i candidati devono sviluppare in modo indipendente un progetto legato al settore, specifico per l'esame professionale. Questa parte dell'esame è composta da tre elementi: il lavoro di progetto scritto, la presentazione del lavoro di progetto e la discussione tecnica. La discussione tecnica può comprendere anche domande che vanno al di là del lavoro e si inseriscono nel contesto dei campi di competenze operative testate in questa parte d'esame:

- sviluppare concetti di colore
- creare analisi in merito al design del colore
- visualizzare e presentare i concetti di colore
- preparare e accompagnare l'attuazione dei concetti cromatici
- gestire un'attività in proprio o ricoprire una posizione dirigenziale.

4. **Colloquio di consulenza:** Nella parte d'esame 4, i periti simulano una consulenza con i candidati, con un perito che funge da cliente. Il cliente presenta al candidato una richiesta/un progetto, come avviene di solito nella vita quotidiana dei designer del colore. Durante il colloquio di consulenza vengono testate in particolare i seguenti campi di competenze operative:

- consulenza ai clienti
- sviluppare concetti di colore
- creare analisi in merito al design del colore
- visualizzare e presentare i concetti di colore.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.

## 5.2 Requisiti per l'esame

5.21 La commissione d'esame emana disposizioni dettagliate in merito all'esame nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

## **6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE**

### **6.1 Disposizioni generali**

La valutazione delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

### **6.2 Valutazione**

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

### **6.3 Valore delle note**

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

### **6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale**

- 6.41 L'esame è superato se:
- a) la nota intermedia di tutte le parti d'esame corrisponde almeno a 4.0;
  - b) il lavoro di progetto (parte d'esame 3) è valutato almeno con la nota 4.0;
  - c) non più di una nota d'esame è inferiore a 4.0 e la stessa non inferiore a 3.5.
- 6.42 L'esame non è superato se il candidato:
- a) non si ritira entro il termine previsto;
  - b) si ritira dopo l'inizio dell'esame o di una parte d'esame senza motivo valido;
  - c) si ritira dopo aver iniziato senza motivo valido;
  - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

- 6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
  - b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
  - c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

## 6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

## 7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

### 7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Designer del colore con attestato professionale federale**
  - **Farbdesignerin / Farbdesigner mit eidgenössischem Fachausweis**
  - **Coloriste avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Color Designer, Federal Diploma of Higher Education**

- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

### 7.2 Revoca dell'attestato professionale

- 7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

### **7.3 Rimedi giuridici**

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

## **8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME**

- 8.1 L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive<sup>2</sup>, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

## **9. DISPOSIZIONI FINALI**

### **9.1 Abrogazione del diritto previgente**

Il regolamento d'esame del 14 aprile 1999 concernente l'esame di professione di Designer del colore è abrogato.

### **9.2 Disposizioni transitorie**

- 9.21 I ripetenti in base al regolamento previgente del 14 aprile 1999 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta dopo l'entrata in vigore del presente regolamento d'esame.
- 9.22 La ripetizione di cui al punto 9.21 si limita a quelle materie d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

### **9.3 Entrata in vigore**

Il presente regolamento d'esame entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

---

<sup>2</sup> «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

**10. EMANAZIONE**

Zurigo, 10 ottobre 2023

Interieursuisse

Swiss Textiles

Swiss Association  
Polydesign3D

Fritz Steffen  
Presidente

Carl Illi  
Presidente

Leslie Kurmann  
CO-Presidio

Luca Viglianti  
CO-Presidio

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 14 novembre 2023

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi  
Direttore supplente  
Capodivisione Formazione professionale e continua